

Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Ufficio V – Ambito Territoriale di Cosenza

<u>Via Romualdo Montagna 13 – Cosenza</u> - Tel. 0984.894120 - Codice Ipa: m_pi

STITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE IPSIA - ITI - "EZIO ALETTI"-TREBISACCE

Prot. 0007372 del 02/08/2022

VII-1 (Entrata)

TE DIKIGENTE

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole

di ogni ordine e grado";

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale

scolastico" e, in particolare, l'articolo 4, comma 5, il quale prevede che "con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi

seguenti";

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, recante "Regolamento

per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4

della legge3 maggio 1999, n. 124";

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante "Misure urgenti in materia di istruzione,

università e ricerca", convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in

particolare, l'articolo 15, commi 3-bis e 3-ter;

VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 7 maggio 2014, assunto al

protocollo in data 15 maggio 2014, con numero 308, recante "Disposizioni inerenti le tabelle di valutazione dei titoli della II fascia e III fascia delle graduatorie di istituto, in applicazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n.

249;"

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015, n. 326,

recante "Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente", come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università

e della ricerca 15luglio 2019, n. 666;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e, in particolare, l'articolo 1, comma 107, il quale prevede che "[...] in occasione dell'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2019/2020, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2,

lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59";

VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92,

recante "Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che

"dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal

D.P.R. n. 19/2016, come indicato nell'allegato A;

VISTO

il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 luglio 2019, n. 666, recante "Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente";

VISTO

il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l'articolo 1- quater, recante "Disposizioni urgenti in materia di supplenze", che introduce modificazioni all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine del servizio;

VISTO

il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica", convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l'articolo 2, comma 4-ter il quale dispone che: "La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6- bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente... omissis";

VISTA

l'Ordinanza Ministeriale del 10 luglio 2020, n. 60, con la quale sono state stabilite le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e d'istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;

VISTA

la O.M. 112 del 6 maggio 2022 con la quale sono state indette le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;

VISTO

l'art. 8, comma n. 5, dell'O.M. 6 maggio 2022 n. 112, con il quale si prevede che gli Uffici Scolastici territoriali possano procedere alla valutazione delle istanze degli aspiranti all'inserimento nelle GPS di competenza anche attraverso delega a scuole polo su specifiche classi di concorso;

VISTI

i provvedimenti n.5955 del 13.06.2022 e 6099 del 15.06.2022 con i quali l'Ufficio scrivente ha delegato la valutazione dei titoli dichiarati per le GPS alle Scuole Polo anche per la valutazione di eventuali esclusioni;

VISTO

l'articolo 6 comma 4 O.M. 112/2022, che prevede che "Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'amministrazione può disporre con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo";

VISTO

l'art. 7, comma 8, della citata O.M. n. 112/2022, che stabilisce che "L'aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie";

VISTO

l'art. 7, comma 9, della citata O.M. n. 112/2022 che stabilisce che "Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni mendaci";

VISTE

la nota della Direzione Generale dell'USR Calabria n.9650 del 24.05.2022 e la nota del MUR n.14853 del 30.05.2022 relativamente ai titoli e certificazioni rilasciati dall' "Accademia di Belle Arti Fidia" di Stefanaconi e "Accademia di Belle Arti Michelangelo" di Agrigento.

ESAMINATE

le istanze di partecipazione presentate dagli interessati;

CONSIDERATO il potere di autotutela al quale l'amministrazione è ricorsa per rettificare eventuali errori di

valutazione commessi dalle istituzioni scolastiche durante le operazioni di verifica e convalida

dei titoli nel precedente biennio;

VISTI i decreti di questo Ufficio n. 6939 del 04.07.2022, n. 7983 del 27.07.2022, n. 8183 del

29.07.2022 e n. 8214 dell'01.08.2022 con i quali sono stati esclusi alcuni aspiranti privi dei

requisiti di accesso alle graduatorie di cui all'O.M 112/2022;

VISTI i decreti di questo Ufficio n. 7727 del 20.07.2022 e n.8216 dell'01.08.2022, con i quali si è

provveduto in autotutela al reinserimento di alcuni aspiranti

DECRETA

Art. 1 - Sono pubblicate le Graduatorie provinciali di Supplenza di ogni ordine e grado relative alla provincia di Cosenza di cui all'O.M. n. 112 del 6 maggio 2022, allegate al presente provvedimento che costituiscono parte integrante.

- Art. 2 Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione o nei confronti dei quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui all'articolo 6 dell'O.M. 6 maggio 2022, n. 112.
- Art. 3 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione.
- Art. 4 La pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di questo Ufficio ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Gli aspiranti potranno rivolgere richiesta di chiarimenti in merito alla valutazione della propria istanza di aggiornamento/inserimento in GPS direttamente alle Scuole polo delegate da questo Ufficio, ciascuna per le classi di concorso di competenza.

IL DIRIGENTE

Loredana Giannicola

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del decreto legislativo 39/1993